

e della milizia mobile a formare i quadri, a comandare i soldati di prima e di seconda linea.

Quanto al confronto che l'onorevole Compans istituisce fra gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile, dicendo che i secondi sono trattati meglio dei primi, io devo fare osservare che gli ufficiali di milizia mobile, in forza dell'articolo transitorio di questa legge, vanno scomparendo. Infatti secondo il sistema proposto dal ministro della guerra ed accettato dalla Commissione per l'ordinamento dell'esercito, come da quella per il reclutamento degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, la milizia mobile avrà i quadri formati da ufficiali dell'esercito permanente, da ufficiali in posizione ausiliaria, e da ufficiali di complemento. Tutti gli ufficiali di queste tre categorie danno garanzie di possedere vigoria fisica ed intellettuale per comandare soldati combattenti di prima e di seconda linea e di portare nella milizia mobile tutta la vita che abbisogna.

Ora gli ufficiali di complemento chiamati a fianco degli ufficiali di carriera a comandare soldati nel campo delle operazioni di guerra non devono credere menomata la loro dignità riprendendo il grado che avevano nell'esercito.

Gli ufficiali della milizia mobile per la legge del 1873, ricordata dall'onorevole Arbib, hanno diritto ad un terzo delle promozioni nei posti che si fanno vacanti.

Io non so quale sarà la decisione dell'onorevole ministro della guerra in proposito; ma è certo che agli ufficiali capaci, che ora si trovano nella milizia mobile, e che sono riconosciuti, sia dopo un certo tempo di servizio, sia dopo esami, abili al comando di truppe combattenti, si possono usare i riguardi dovuti, come si devono usare i riguardi dovuti nell'interesse del servizio e per riconoscenza dei servizi prestati, agli ufficiali di complemento provenienti dall'esercito attivo.

Ma lo stabilire nella legge che abbiano grado superiore a quello che avevano quando uscirono dalle file dell'esercito, farebbe nascere degli inconvenienti, che ho già segnalati e dei quali la vostra Commissione non vuole assumere la responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Compans propone, che al comma *a* dell'articolo in discussione, dopo le parole: « provengono dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprivano nell'esercito stesso, » si aggiunga: « quando i loro compagni dell'esercito verranno

promossi, potranno pure ottenere la promozione gli ufficiali di complemento. »

Mi rincresce di non poter accettare quest'aggiunta dell'onorevole Compans troppo contraria ai miei apprezzamenti. Chi serve ed espone la sua vita, ed è ogni giorno obbligato ad adempiere a qualunque servizio, non può essere posto nella stessa condizione di chi sta tranquillamente a casa sua ad attendere ai propri affari, e ciò semplicemente perchè è stato ufficiale. Sarebbe un privilegio eccessivo quello di accordare un avanzamento ad ufficiali che non prestano alcun servizio, perchè non sono neanche obbligati a permanere con quel grado; se vogliono prendere le loro dimissioni sono liberi. Quindi, con mio rincrescimento, respingo l'emendamento proposto dall'onorevole Compans.

PRESIDENTE. L'onorevole Compans propone questo emendamento all'inciso *a*, cioè di aggiungere: « quando i loro compagni dell'esercito restano promossi, potranno pure ottenere la promozione gli ufficiali di complemento. »

Questo emendamento non è accettato dal ministro.

Domando alla Commissione se lo accetta.

BARATIERI, relatore. La Commissione è dolente di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Compans.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Compans.

COMPANS. Lo ritiro.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DELLA GUERRA. Poco tempo fa mi son dimenticato di rispondere all'onorevole Trompeo. Egli propone di citare la legge di ordinamento dell'esercito. Io proporrei quindi che il primo capoverso suonasse in questa guisa: « Gli ufficiali di complemento, di cui nella legge di ordinamento, ecc. »

TROMPEO. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento dell'onorevole Trompeo al primo alinea di questo articolo resta così concepito: « Gli ufficiali di complemento, di cui nella legge dell'ordinamento dell'esercito, provengono, ecc. »

Il Ministero l'accetta.

Domando alla Commissione se essa pure l'accetti.

BARATIERI, relatore. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Adesso rileggo l'articolo con l'aggiunta testè approvata:

« Gli ufficiali di complemento dei quali nella legge per l'ordinamento dell'esercito, provengono: « *a*) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio